

Cassa di Sovvenzioni e Risparmio  
fra il personale della Banca d'Italia

## Informativa al pubblico

Dati riferiti al 31 dicembre 2020

Basilea III – Terzo Pilastro





## SOMMARIO

Sommario .....	2
Premessa.....	3
Contenuti dell'informativa .....	6
Ambito di applicazione (art. 431 CRR).....	6
La Mission (dal Piano Strategico 2021/2023).....	6
Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR) .....	6
Risk Appetite Framework .....	6
Il sistema di controllo interno della CSR.....	8
Informazioni sui principali profili di rischio analizzati nel RAF .....	9
Rischio di credito .....	9
Rischi di tasso di interesse/spread e rischio di mercato.....	9
Rischio di concentrazione per singolo prenditore.....	10
Rischio operativo .....	10
Rischio di liquidità.....	11
Rischio di redditività .....	12
Rischio strategico.....	12
Rischio di reputazione .....	12
Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario.....	13
Motivazione della categoria in cui si colloca la CSR.....	13
Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali e durata di permanenza in carica.....	13
Ripartizione dei componenti gli organi sociali per genere.....	14
Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza.....	15
Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio in occasione dell'espressione di voto in Assemblea .....	15
Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli organi sociali.....	15
Fondi propri (art. 437 CRR) .....	16
Capitale primario di classe 1 (CET 1) .....	17
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) .....	17
Capitale di classe 2 (T2) .....	18
Fondi propri .....	19
Requisiti di capitale (art. 438 CRR) .....	19
Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della CSR.....	19
Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR).....	22
Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" a fini contabili.....	22
Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti .....	23
Rischio operativo .....	22
Politiche di remunerazione .....	23



## PREMESSA

Nel 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta:

- nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro;
- nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV)

che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. framework di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione Europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. Alla cornice regolamentare comunitaria si aggiungono le "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti, provvedimento che recepisce nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indica le modalità attuative della disciplina contenuta nella CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La normativa, in linea con il passato, continua ad articolarsi su tre Pilastri.

Il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

A seguito delle citate riforme il Primo Pilastro è stato rafforzato. Sono quindi previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
- nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
- un coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio (è previsto un valore minimo del 3%).



Il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di strategie e di processi interni per il controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework – RAF*).

È rimessa all'Autorità di Vigilanza la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive.

Il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente da:

- il Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- i regolamenti della Commissione Europea recanti norme tecniche di regolamentazione e/o di attuazione per disciplinare:
  - a) i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
  - b) gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
  - c) i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
  - d) l'informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;
  - e) i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'EBA (Autorità Bancaria Europea) ha, inoltre, emanato orientamenti e linee guida con riferimento a:

- le modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza sugli obblighi di informativa;



- la valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- il contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati da:

- la Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, sul recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'art. 89 (1) della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- le disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
  - informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
  - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la Banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
  - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
  - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

La presente Informativa al Pubblico è pubblicata dalla Cassa Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia (in forma abbreviata Cassa o CSR) attraverso il proprio sito Internet ([www.csrpbi.it](http://www.csrpbi.it)) nella sezione "Informativa al pubblico" conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Tale informativa è aggiornata con cadenza annuale.

Il documento contiene elementi informativi già riportati nel Bilancio, nel processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP 2020), nel RAF (*Risk Appetite Framework*), nel Piano di Risanamento e nella documentazione riguardante il Sistema di Controllo Interno.



## CONTENUTI DELL'INFORMATIVA

### AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 431 CRR)

Gli obblighi di informativa del presente documento si riferiscono alla Cassa Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia. La Cassa non appartiene ad un gruppo bancario e non detiene partecipazioni di maggioranza o di collegamento in altre società.

### LA MISSION (DAL PIANO STRATEGICO 2021/2023)

---

In conformità ai principi contenuti nello Statuto, la Cassa orienta la sua attività a criteri di sana e prudente gestione, finalizzata, in un'ottica di medio-lungo periodo, al contemperamento delle esigenze di solidità patrimoniale e di remunerazione degli azionisti con il perseguimento degli obiettivi di assistenza e mutualità.

### OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435 CRR)

---

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a monitorare e mitigare i rischi cui è esposta la Cassa, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei Controlli Interni aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con la Circolare della Banca d'Italia n.285/2013.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi devono costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti. In tale ottica lo strumento operativo primario è identificabile nel RAF, documento riepilogativo di gestione del rischio aziendale sia a consuntivo che previsionale.

### RISK APPETITE FRAMEWORK

---

Il quadro logico di riferimento adottato dalla CSR per la determinazione del RAF si basa sul Piano strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione e definisce la *mission*, gli equilibri economico/strutturali e di conseguenza la propensione al rischio dell'azienda. Dal resoconto ICAAP/ILAAP 2020 sono invece tratti i *risk profiles* significativi.



Si è scelto di strutturare il RAF sulla base delle seguenti aree:

- 1) Rischio di credito (comprensivo del rischio di controparte)
- 2) Rischi di tasso/spread e rischio di mercato
- 3) Rischio di concentrazione per singolo prenditore
- 4) Rischio operativo
- 5) Rischio di liquidità
- 6) Rischio di redditività
- 7) Rischio di leva finanziaria eccessiva
- 8) Rischio paese
- 9) Rischio strategico
- 10) Rischio reputazionale

Per ciascuna area sono definiti:

- a) quando possibile, le soglie di *Risk Profile*, *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* e *Risk Capacity*, strumenti tra l'altro funzionali all'individuazione delle aree nelle quali è possibile un contenimento strutturale della rischiosità ed alla fissazione delle opzioni strategiche;
- b) dove non è possibile, la definizione di opportune linee di condotta volte al contenimento dei rischi.

La struttura degli indicatori, per ciascuna area, tiene conto delle:

- metriche regolamentari: derivano da vincoli di Vigilanza, per lo più riferiti ai profili di Adeguatezza Patrimoniale (es. CET 1 ratio, TIER 1 ratio, Totale Capital ratio) ovvero di Liquidità (es. LCR, NSFR);
- metriche gestionali: trattasi di indicatori ritenuti significativi per la CSR, in ragione della loro attitudine a sintetizzarne il posizionamento in termini di patrimonio/reputazione/strategia, nell'ambito di ciascuna area.

Rilevano, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e gestione dei rischi, alcuni fondamentali processi interni:

- a) il processo di pianificazione strategica (Piano Strategico 2021/2023) definisce gli obiettivi di posizionamento e di sviluppo dimensionale connessi ai settori di operatività. Tali target possono esplicitarsi alternativamente in obiettivi di espansione delle attività ovvero in politiche



di ricomposizione dell'assetto della Cassa con privilegio degli scopi mutualistici o contenimento dei costi e dei prodotti e dei servizi offerti. In tale ambito, il processo di pianificazione strategica è supportato dal RAF e dal connesso sistema di indicatori, aventi lo scopo di evidenziare le aree di maggior rischio per la Cassa e le direttrici strategiche individuate per il contenimento dei profili di rischio;

- b) l'ICAAP/ILAAP è il processo attraverso il quale la Cassa determina il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio – anche diversa da quelle presidiate dal requisito patrimoniale complessivo – nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. In tale ambito supporta il RAF attraverso la misurazione/valutazione *ex post* dei rischi, la definizione dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi, la determinazione del capitale interno complessivo. Connessi all'ICAAP/ILAAP sono i *Tableaux de Bord*, attraverso i quali l'informativa più rilevante su rischi e presidi viene aggiornata trimestralmente;
- c) il Piano di Risanamento definisce le modalità di monitoraggio nel continuo della "salute" finanziaria, economica e patrimoniale della Cassa, e le misure da assumere in caso di suo deterioramento;
- d) il *Budget* è il documento che traduce annualmente in termini quantitativi le indicazioni strategiche del Consiglio ed è di ausilio nel controllo delle performance conseguite. Il processo di *budgeting* è suscettibile di rafforzamento.

#### IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA CSR

In data 29 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato il Regolamento del Sistema di Controllo Interno dell'Istituto. Tale Sistema si basa su un'architettura classica di 3 livelli di cui: il primo è rappresentato dai controlli di linea da esercitare all'interno delle funzioni aziendali; il secondo viene svolto dalle funzioni di *Risk Management*, *Compliance*, Antiriciclaggio; il terzo è condotto dalla funzione *Internal Audit*. Al di sopra di tale struttura sono posti gli Organi con funzioni di Gestione (la Direzione), di Supervisione strategica (il Consiglio di Amministrazione) e di Controllo (il Collegio Sindacale). Tale Regolamento ha disciplinato anche i flussi informativi tra le varie funzioni citate.



## INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI PROFILI DI RISCHIO ANALIZZATI NEL RAF

### RISCHIO DI CREDITO

---

La clientela della Cassa è costituita in prevalenza da dipendenti della Banca d'Italia in servizio o in quiescenza; ciò, unitamente alle modalità di rimborso dei prestiti accordati (trattenuta sulle competenze), e alla presenza, nella più parte dei casi, di una assicurazione in caso di morte del debitore (che copre gli importi a debito fino a 300.000 euro), contribuisce a rendere il grado di affidabilità della medesima molto elevato. Forme di finanziamento ipotecario vengono erogate anche ai parenti più stretti. La particolare tipologia di prenditori, le modalità di incasso delle rate e le garanzie acquisite rendono il rischio di credito generato dai finanziamenti alla clientela particolarmente contenuto.

### RISCHI DI TASSO DI INTERESSE/SPREAD E RISCHIO DI MERCATO

---

Il rischio di tasso di interesse (in senso ampio; cfr. infra) costituisce la componente di rischio verso cui la Cassa risulta maggiormente sensibile. In particolare, variazioni dei tassi possono produrre effetti significativi sul bilancio della Cassa in conseguenza della struttura patrimoniale della stessa, caratterizzata da un *mismatch* tra le scadenze dell'attivo e del passivo. Le componenti più rilevanti dell'attivo e del passivo sono rispettivamente rappresentate dal portafoglio titoli/crediti e dalla raccolta verso la clientela.

La Cassa utilizza – entro limiti predefiniti – strumenti derivati (*swap*), stipulati con controparti di elevato *standing* creditizio, a fini di copertura del rischio di tasso di interesse sui mutui erogati.

Il RAF definisce dei limiti di *duration* del portafoglio titoli. Inoltre, in ambito ICAAP vengono calcolate misure di capitale interno (in situazioni di normalità e di stress) che, innovando rispetto alla precedente prassi, prendono in considerazione il rischio di spread dei titoli emessi da soggetti residenti in paesi caratterizzati da un rating inferiore ad A- e limitano la possibilità di compensare minusvalenze dell'attivo con potenziali plusvalenze sui depositi a vista (tenendo conto, da un lato, delle modalità di contabilizzazione - al Fair Value o al Costo Ammortizzato - delle attività e, dall'altro, dei rendimenti delle passività).

La Cassa – dopo avere ultimato gli opportuni approfondimenti metodologici – ha quindi deciso di adottare gradualmente (nel corso di tre anni, a partire dal 2018, e quindi pienamente a partire dal 2020) i suddetti criteri per la determinazione di misure di capitale interno a fronte dei rischi di puro tasso e di spread, affiancandoli a quelli tradizionalmente utilizzati.



Gli shock applicati sono differenziati a seconda della misura di capitale interno (non stressato ovvero stressato): per il calcolo del capitale interno stressato, sono pari a 250 pp.b. (125 pp.b. di tasso e 125 di spread) per le poste con durata residua fino a 4 anni e di 200 pp.b. (100 pp.b. di tasso e 100 di spread) per le poste con durata residua superiore a 4 anni.

Per quanto concerne il rischio di mercato, si fa presente che la Cassa detiene un portafoglio di azioni europee di primari emittenti (scelte tra i titoli che distribuiscono elevati dividendi); possono quindi determinarsi, nel corso dell'anno, alcune operazioni di compravendita. I requisiti patrimoniali sui titoli azionari in portafoglio e su quelli di tipo obbligazionario diversi da quelli a ponderazione zero vengono calcolati nell'ambito della determinazione dei requisiti per il rischio creditizio; per i titoli azionari diversi dalle quote di partecipazione nel capitale della Banca d'Italia, come pure per gli strumenti di *private equity*, è inoltre previsto un requisito patrimoniale integrativo a livello di secondo pilastro. Inoltre la Cassa detiene alcuni OICR (fondi aperti ed ETF), contabilizzati nel portafoglio FVTPL (*Fair Value Through Profit and Loss*), caratterizzato da impatto diretto a conto economico. Per questo portafoglio, è stata introdotta una gestione con un obiettivo di VaR; il suo monitoraggio viene effettuato giornalmente dalla Divisione Finanza e periodicamente riportato al *Risk Manager*; le analisi relative sono oggetto di reportistica alla Commissione Finanziaria (Commissione endoconsiliare).

#### RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLO PRENDITORE

Gli acquisti di titoli di tipo obbligazionario sono indirizzati su titoli di Stato italiani e titoli assimilati (quali i titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti), titoli dell'area euro (distinti tra titoli emessi da stati core e non core), enti sovranazionali dell'area Euro. Sono individuati dei pesi percentuali per ciascun insieme di titoli, con delega al Direttore di oscillazione entro soglie predefinite.

#### RISCHIO OPERATIVO

L'art. 4, par. 52 del CRR definisce "rischio operativo" il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico.

In relazione a questa ampia tipologia di rischi, la Cassa ha implementato una serie di attività volte al loro contenimento: in materia di formalizzazione, regolamentazione e monitoraggio dei processi e di adeguamento delle risorse tecnologiche e umane (sotto i profili quantitativo e qualitativo). Si tratta di attività che, in relazione al continuo accentuarsi della complessità del contesto di riferimento, risultano in perenne affinamento.



## RISCHIO DI LIQUIDITÀ

---

Il *funding liquidity risk* (rischio di perdita derivante dall'incapacità di attingere a fonti di finanziamento a costi di mercato al fine di far fronte a uscite) viene valutato di impatto limitato considerato che:

- le entrate sono costituite principalmente dagli accrediti delle competenze relative ai dipendenti in servizio o in pensione della Banca d'Italia, dalle cedole e dai rimborsi o dalle vendite di titoli di proprietà e della clientela;
- i deflussi finanziari sono prevalentemente ripetitivi e riguardano essenzialmente:
  - impegni relativi ad operazioni effettuate dai soci nell'ambito dei sistemi di pagamento;
  - prelevamenti per cassa presso le Rappresentanze della Banca d'Italia, operazioni di acquisto di titoli da parte della clientela, versamenti fiscali periodici che vedono la Cassa nella doppia veste di contribuente o di sostituto di imposta;
- i crediti verso banche non rappresentano forme di investimento; sono detenuti a fini di gestione della tesoreria. Le somme sono ritirabili a vista. Il Consiglio di amministrazione ha stabilito limiti di giacenza massima per ciascuna controparte bancaria e per il totale dei crediti verso banche. La valutazione del merito creditizio viene svolta dalla Divisione Finanza, in collaborazione con la Direzione.

Il portafoglio della Cassa è costituito quasi interamente da titoli facilmente liquidabili e negoziati in mercati attivi. Gli immobilizzi sono costituiti prevalentemente dai crediti alla clientela per i quali è previsto un rientro graduale sulla base di un piano di ammortamento.

Eventuali esigenze di liquidità possono inoltre essere soddisfatte attraverso:

- momentanei sconfinamenti del conto reciproco presso corrispondenti bancari;
- gli scoperti e il massimale operativo con corrispondenti bancari.

In relazione a quanto sopra, anche il *market liquidity risk* (rischio di perdita derivante dalla scarsa liquidità di un titolo che si ha l'intenzione di vendere) viene valutato di impatto limitato.

Per il monitoraggio dei rischi di liquidità vengono utilizzati i seguenti due indicatori:



- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR): è il rapporto tra le attività liquide (composte da contanti e attività che possono essere convertite in contante con una perdita modesta o nulla) e i deflussi di cassa riferiti ai successivi 30 giorni in una situazione di stress predefinito;
- *Net Stable Funding Ratio* (NSFR): è il rapporto tra le passività considerate fonti di *funding* stabile oltre l'orizzonte temporale di un anno, in condizioni di stress duraturo, e le passività non liquide.

Entrambi gli indicatori evidenziano una situazione di liquidità molto soddisfacente.

### RISCHIO DI REDDITIVITÀ

---

L'evoluzione che negli ultimi anni sta caratterizzando il contesto esterno (drastico calo dei tassi di rendimento sugli strumenti di debito; accentuazione della rilevanza del *fair value* nelle regole contabili) rende ben più sfidante che in passato il raggiungimento di una redditività elevata e stabile nel tempo. Il perseguimento delle tradizionali finalità della Cassa (attenzione costante alle esigenze del bacino di utenza, tanto dal lato della raccolta che da quello degli impieghi, nel perseguimento di una eccellente "salute" patrimoniale e reddituale) richiede pertanto alcuni aggiustamenti, tra cui l'apertura a nuove tipologie operative, caratterizzate da combinazioni rischio/rendimento più variegate, e l'accettazione da parte del complesso degli *stakeholders* di una volatilità degli utili strutturalmente più elevata rispetto al passato.

### RISCHIO STRATEGICO

---

Il Piano strategico riferito al triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio in data 24/6/2021, delinea tre principali direttrici, individuate nella SOSTENIBILITÀ (compatibilità con il profilo di rischio indicato nel RAF), STABILITÀ (coerenza con il rafforzamento della dotazione patrimoniale della Cassa) e REDDITIVITÀ (iniziative dirette ad attuare: una maggiore diversificazione delle fonti di reddito; una migliore articolazione della forbice dei tassi passivi e attivi applicati alla clientela; la progressiva riduzione del margine di interesse negativo).

L'elaborazione di un piano strategico pluriennale che coinvolga e vincoli la Cassa nel suo complesso, unitamente al coordinamento tra i vari documenti inerenti ai rischi aziendali, sono entrambi strumenti utili a focalizzare l'attenzione su rischi di ampia portata e ad individuare per tempo possibili criticità.

### RISCHIO DI REPUTAZIONE

---

L'esposizione al rischio reputazionale, così come definito dalla normativa ("rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della



banca, investitori o autorità di vigilanza"), risulta mitigata dal particolare bacino di utenza cui si rivolge la Cassa, sia in termini di clientela, che di soci, nonché dai miglioramenti dei presidi organizzativi realizzati negli ultimi anni.

## SISTEMI DI GOVERNANCE (ART. 435 CRR)

### LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO

---

Gli assetti organizzativi e di governo societario della CSR sono disciplinati dallo Statuto.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la CSR:

- è una Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, iscritta nell'Albo delle banche, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 10 dello Statuto);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di Amministrazione quale organo di supervisione strategica, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del Sistema dei Controlli Interni.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Cassa ha adottato nel tempo.

### MOTIVAZIONE DELLA CATEGORIA IN CUI SI COLLOCA LA CSR

---

Le disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca, e cioè:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro.

La Cassa rientra nella seconda categoria (banche intermedie).

### NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

---

Ai sensi dello Statuto della CSR (art. 29, comma 1), il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice presidente e da 7 amministratori. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili al massimo per altri due mandati anche



non consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica (art. 29 dello Statuto, comma 6).

Il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti (art. 35 dello Statuto, comma 1). I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili massimo per altri due mandati anche non consecutivi (art. 35 dello Statuto, comma 4).

L'Assemblea dei soci, in data 10 giugno 2020, ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021, 2022 (e, quindi, sino alla data dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022).

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della CSR risulta essere in linea con i limiti fissati dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1).

#### RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI PER GENERE

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per genere.

#### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>NOMINATIVO</b>	<b>GENERE</b>
Presidente Omero Papi	M
Vice-presidente Francesca Salvatori	F
Consigliere Giovanna Catini	F
Consigliere Michela Divirgilio	F
Consigliere Raffaele Giacobelli	M
Consigliere Michele Lanotte	M
Consigliere Giovanni Punzo	M



Consigliere Gabriele Sene	M
Consigliere Laura Studer	F

#### COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	GENERE
Presidente Gabriella Falanga	F
Sindaco Giuseppe Napoletano	M
Sindaco Claudio Antonio Picozza	M
Sindaco supplente Francesco Calandro	M
Sindaco supplente Daniele Creglia	M

#### NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere indipendenti, tre in quiescenza e tre appartenenti al genere meno rappresentato; tali requisiti possono cumularsi nella stessa persona.

#### NUMERO DI DELEGHE ATTRIBUIBILI A CIASCUN SOCIO IN OCCASIONE DELL'ESPRESSIONE DI VOTO IN ASSEMBLEA

Ogni socio che non sia amministratore né sindaco né dipendente della Società può rappresentare per delega scritta non più di altri dieci soci (art. 18 dello Statuto).

#### DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI SUI RISCHI INDIRIZZATO AGLI ORGANI SOCIALI

In ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, la CSR ha adottato un Regolamento del sistema dei controlli interni integrato che disciplina l'architettura e i meccanismi di funzionamento del complessivo sistema dei controlli interni della CSR, con particolare riferimento ai principi e alle linee guida a cui lo stesso si ispira, ai ruoli e responsabilità degli Organi e Funzioni aziendali, ai meccanismi di coordinamento e ai flussi informativi tra i soggetti coinvolti.



La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, anche al fine di poter garantire la sana e prudente gestione della CSR per mezzo del contenimento dei rischi aziendali. Tale circolazione è garantita attraverso la predisposizione da parte della funzione di *Risk Management* dell'ICAAP/ILAAP e del RAF e, trimestralmente, a cura anche delle altre funzioni di controllo, dei *Tableaux de Bord*.

### FONDI PROPRI (ART. 437 CRR)

I Fondi Propri vengono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della disciplina sui Fondi Propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo emanate dall'EBA, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I Fondi Propri derivano dalla somma algebrica di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, sono nella piena disponibilità della Cassa, al fine di potere essere utilizzate per corrispondere al complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

La disciplina di vigilanza sui Fondi Propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede regole di "grandfathering" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano



tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali di CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

#### CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (*cash flow hedge*) e le rettifiche di valore di vigilanza;
- deduzioni, quali l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura, le poste connesse al superamento di determinate soglie prudenziali.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

#### CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 (AT1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.



## CAPITALE DI CLASSE 2 (T2)

---

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Le passività subordinate rientrano nel calcolo del capitale di classe 2 quando il contratto prevede, in particolare, che:

- sono pienamente subordinate ai crediti di tutti i creditori non subordinati;
- hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
- non prevedono incentivi al rimborso anticipato da parte della Banca,
- le eventuali opzioni call o di rimborso anticipato previste dalle disposizioni che regolano gli strumenti possono essere esercitate solo dalla Banca;
- possono essere rimborsate o riacquistate non prima di cinque anni dalla data di emissione, previa autorizzazione della Banca d'Italia e a condizione di essere sostituiti da altri strumenti patrimoniali di qualità uguale o superiore emessi a condizioni sostenibili data la capacità di reddito della Banca oppure se la dotazione patrimoniale della Banca eccede, del margine valutato necessario dalla Banca d'Italia, i requisiti patrimoniali complessivi e il requisito combinato di riserva di capitale. Il rimborso o il riacquisto prima di cinque anni dalla data di emissione può avvenire solo se sono soddisfatte le precedenti condizioni e se si registrano imprevedibili modifiche normative suscettibili di comportare l'esclusione o la diminuzione della loro valenza patrimoniale o imprevedibili e rilevanti variazioni del loro regime fiscale;
- non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che potranno essere rimborsate o riacquistate anticipatamente in casi diversi dall'insolvenza o dalla liquidazione della Banca;
- non attribuiscono al portatore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi e del capitale, salvo il caso di insolvenza o di liquidazione della Banca;



- la misura degli interessi non può essere modificata in relazione al merito creditizio della Banca o della sua capogruppo.

#### ENTITÀ DEI FONDI PROPRI

---

Al 31.12.2020 la Cassa aveva un valore del CET1 pari a 732,2 milioni e nessun elemento aggiuntivo di classe 2 (T2), per un totale, quindi, di fondi propri pari a 732,2 milioni.

#### REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438 CRR)

##### METODO ADOTTATO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CAPITALE INTERNO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CORRENTI E PROSPETTICHE DELLA CSR

---

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (Circolare 285/2013) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi Propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi Propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Cassa è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, rischi anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

La Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che verranno valutati nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Cassa rientra nella categoria degli intermediari di Classe 2, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano metodologie non standardizzate (modelli interni) per il calcolo dei requisiti regolamentari, ovvero con attivo (individuale o consolidato)



superiore a 4 miliardi di euro (è questo secondo punto che rileva ai fini dell'inquadramento della Cassa nella Classe 2). In linea con le proprie caratteristiche operative, la Cassa determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Cassa ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Cassa.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Cassa ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, è parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche. In effetti:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF, è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del RAF la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e delle politiche di assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della Cassa prevede una serie di indicatori target espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità (calcolate tenendo conto sia dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori che delle diverse misure di capitale interno), considerando anche eventuali situazioni di stress e in relazione al capitale complessivo;



- equilibrio finanziario – valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibili e al monitoraggio della leva finanziaria.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Cassa è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la Funzione di *Risk Management*, la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Cassa utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e algoritmi semplificati per i rischi quantificabili rilevanti e diversi/aggiuntivi rispetto ai precedenti (rischio azionario e di *private equity* e rischi di tasso di interesse e di spread sul portafoglio bancario).

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, viene valutata l'opportunità di prevedere adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress test* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo ("giudizio di adeguatezza") con riferimento alla



situazione aziendale relativa alla fine dell'ultimo esercizio chiuso e alla fine dell'esercizio in corso.

## RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442 CRR)

### DEFINIZIONE DI CREDITI "SCADUTI" E "DETERIORATI" A FINI CONTABILI

---

In base alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2015, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

**Sofferenze:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono incluse anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) le esposizioni acquistate da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

**Inadempienze probabili:** esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

**Esposizioni scadute e/o sconfinanti:** esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, inadempienza probabile o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.



A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 227 del 9 gennaio 2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne not performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che configura uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni);
- la banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

#### APPROCCI E METODOLOGIE ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI

---

Il nuovo standard contabile IFRS 9 ha sostituito, a partire dal 1 gennaio 2018, lo IAS 39, che fino al 31 dicembre 2017 ha disciplinato la classificazione e valutazione degli strumenti finanziari.

L'IFRS 9 è articolato nelle tre diverse aree della classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, dell'*impairment* e dell'*hedge accounting*.

In merito alla prima area, l'IFRS 9 prevede che la classificazione delle attività finanziarie sia guidata, da un lato, dalle caratteristiche dei relativi flussi di cassa contrattuali e, dall'altro, dall'intento gestionale (*business model*) per il quale tali attività sono detenute. In luogo delle precedenti quattro categorie contabili, le attività finanziarie secondo l'IFRS 9 possono essere classificate – secondo i due drivers sopra indicati – in tre categorie: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva (per gli strumenti di debito la riserva è trasferita a conto economico in caso di cessione dello strumento) e, infine, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico.

I crediti sono contabilizzati tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.



Con riferimento all'*impairment*, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al *fair value* con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), viene introdotto un modello basato sul concetto di "*expected loss*" (perdita attesa), in luogo dell'"*incurred loss*" prevista dallo IAS 39, in modo da riconoscere con maggiore tempestività le perdite. L'IFRS 9 richiede di contabilizzare le perdite attese nei 12 mesi successivi (stadio 1) sin dall'iscrizione iniziale dello strumento finanziario. L'orizzonte temporale di calcolo della perdita attesa diventa, invece, l'intera vita residua dell'*asset* oggetto di valutazione, ove la qualità creditizia dello strumento finanziario abbia subito un deterioramento "significativo" rispetto alla misurazione iniziale (stadio 2) o nel caso risulti "*impaired*" (stadio 3).

Più nel dettaglio, l'introduzione delle nuove regole d'*impairment* comporta:

- l'allocazione delle attività finanziarie *performing* in differenti stadi di rischio creditizio (*staging*), cui corrispondono rettifiche di valore basate sulle perdite attese nei 12 mesi successivi (Stadio 1), ovvero *lifetime*, per tutta la durata residua dello strumento (Stadio 2), in presenza di un significativo incremento del rischio di credito determinato tramite il confronto tra le probabilità di *default* alla data di prima iscrizione ed alla data di bilancio;
- l'allocazione delle attività finanziarie deteriorate nello Stadio 3, sempre con rettifiche di valore basate sulle perdite attese *lifetime*;
- l'inclusione, nel calcolo delle perdite attese (*Expected Credit Losses – ECL*), di informazioni prospettive (*forward looking*) legate, tra l'altro, all'evoluzione dello scenario macroeconomico.

Al 31 dicembre 2020 il totale delle esposizioni deteriorate della Cassa era pari a 0,4 milioni, le rettifiche di valore erano pari a 0,2 milioni.

#### RISCHIO OPERATIVO (ART. 446 CRR)

In relazione a questa tipologia di rischi, la Cassa ha avviato una serie di attività volte al loro contenimento, sotto tre distinti profili: formalizzazione e regolamentazione dei processi, adeguamento delle risorse tecnologiche, adeguamento quali/quantitativo delle risorse umane.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Cassa, considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, adotta il metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad



un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

#### POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)

La normativa prevede che le banche, sulla base di apposita informativa fornita dal Consiglio di amministrazione, debbano sottoporre alla decisione delle assemblee, convocate per l'approvazione del bilancio, politiche di remunerazione e incentivazione conformi alla nuova regolamentazione.

In applicazione del criterio di "proporzionalità", la Cassa, in quanto intermediario "intermedio", esercita la facoltà di non istituire il "Comitato Remunerazione" in seno al Consiglio di amministrazione (Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.3.1).

In considerazione del carattere strettamente mutualistico dell'attività della Cassa i membri degli organi sociali, pur in presenza di un rilevante impegno e di notevoli responsabilità personali, svolgono la propria attività per fini essenzialmente solidaristici. In relazione a ciò, la remunerazione proposta per i consiglieri non è confrontabile con quelle praticate sul mercato ed è costituita unicamente da una componente fissa di ammontare prestabilito, uguale per ciascun consigliere. Per il Presidente, tenuto conto delle funzioni di rappresentanza, coordinamento e informativa del Consiglio, la remunerazione è pari a un multiplo di quella definita per i consiglieri. Non è prevista alcuna forma di remunerazione variabile.

Ai sensi dell'art. 450 CRR, si forniscono le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di ciascun membro del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale.

	REMUNERAZIONE LORDA ANNUA
Presidente del CdA	40.000 €
Amministratori	12.000 €
Sindaci	12.000 €